



Vademecum sicurezza carroponti

Norme, legislazione, controlli,
verifiche, operatori.

Premessa

I **carroponti** (**nome usuale di gru a ponte**) sono apparecchi di sollevamento comuni in molte attività lavorative. Le gru a ponte sono attrezzature di lavoro ai sensi del [D.Lgs. n. 81/2008](#) soggette a controlli e verifiche periodiche e macchine ai sensi della [Direttiva macchine 2006/42/CE](#) per cui **è prevista la marcatura CE, in Presunzione di conformità con la norma armonizzata EN 15011 di tipo C.**

Il documento allegato intende inquadrare le gru a ponte in relazione alle norme di sicurezza principali armonizzate e non e gli obblighi per uso di cui al [D.Lgs. n. 81/2008](#).

1. Direttiva macchine

RESS [Direttiva 2006/42/CE](#)

I Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute di cui all'Allegato I della [Direttiva macchine 2006/42/CE](#), da rispettare per costruzione sono:

Punto 1 - requisiti comuni

Punto 4 - requisiti essenziali supplementari di sicurezza e di tutela della salute per prevenire i pericoli dovuti ad operazioni di sollevamento

Procedure di certificazione

Articolo 12 Procedure di valutazione della conformità delle macchine

1. Ai fini dell'attestazione di conformità della macchina alle disposizioni della presente direttiva, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure di valutazione della conformità di cui ai paragrafi 2, 3, 4.

2. Se la macchina non è contemplata dall'allegato IV, il fabbricante o il suo mandatario applica la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII.

2. Definizione gru a ponte

Secondo la ISO 4306-1 è definita gru a ponte:

- **classificazione apparecchi di sollevamento in funzione del tipo costruttivo:** apparecchio di sollevamento i cui elementi portanti sono sostenuti da travi portaruote mobili che appoggiano direttamente sulle vie di corsa (Fig. 1)

- **classificazione apparecchi di sollevamento in funzione del tipo di appoggio:** apparecchio di sollevamento a ponte (Fig. 1) o apparecchio di sollevamento sovrastante (che scorre su vie di sollevamento elevate) (Fig. 2)




Fig. 1 - Apparecchio di sollevamento a ponte





Fig. 2 - Apparecchio di sollevamento sovrastante

Secondo la EN 15011 è definita gru a ponte:

Gru a ponte: Gru capace di muoversi su binari o vie di corsa avente almeno una trave principalmente orizzontale e dotata di almeno un meccanismo di sollevamento.



Gru a ponte: EN 15011


Nota

Le strutture edili su cui sono montati organi di sollevamento non sono considerate gru a ponte. Ai fini della

Per la EN 15011 si applicano i termini e le definizioni di cui alle EN ISO 12100, EN ISO 3744, EN ISO 11202, EN ISO 11203, EN ISO 11204 e i termini e le definizioni seguenti.

4. Selezione delle norme

La Figura seguente estratta da EN 15011 illustra come individuare la norma di prodotto appropriata per un apparecchio di sollevamento per una data applicazione:



Appendice H EN 15011

5. Definizione delle prove ISO 4306-1

La definizione delle 3 prove principali secondo ISO 4306-1:

N° d'ordine	Termine	Definizione
3.3.1	Prova statica (en) static test (fr) essais statique	Prova di un apparecchio di sollevamento effettuata applicando all'organo di presa un carico statico, maggiorato di un X% rispetto al carico nominale dell'apparecchio stesso.
3.3.2	Prova dinamica (en) dynamic test (fr) essais dynamique	Prova di un apparecchio di sollevamento effettuata facendogli eseguire movimenti di lavoro con un carico maggiorato di un Y% rispetto al carico nominale dell'apparecchio stesso.
3.3.3	Prova di stabilità (en) stability test (fr) essais de stabilité	Prova di un apparecchio di sollevamento effettuata applicando all'organo di presa un carico statico, maggiorato di un Z% rispetto al carico nominale dell'apparecchio stesso.

6. Condizioni di servizio ISO 12480-1

La definizione delle condizioni di servizio della ISO 12480-1:

in servizio	Condizione in cui la gru sposta dei carichi che possono raggiungere la capacità nominale con velocità del vento ammissibile e nelle altre condizioni specificate dalle norme e/o dal fabbricante.
fuori servizio	Condizione in cui la gru non è utilizzata, non essendo alcun carico applicato all'organo di presa e nelle condizioni specificate dalle norme e/o dal fabbricante.
centro di gravità:	Punto in cui si può considerare concentrata la massa totale di un corpo

moduli regolamentari.

15. D.Lgs 81/2008 Art. 71

D.Lgs n. 81/2008

...

Titolo III

USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Capo I

Uso delle attrezzature di lavoro

Art. 69. Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per:

- a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;
- b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;
- c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;
- d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;
- e) operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso

...

Art. 71. Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:

- a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
- b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
- d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI.

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) le attrezzature di lavoro siano:

- 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
- 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
- 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z);

Collegati

[D.M. 11 aprile 2011 Verifica impianti e attrezzature](#)

[Circolare n. 21 dell'8 agosto 2011](#)

[Circolare n. 23 del 13 agosto 2012](#)

[Circolare n. 11 del 25 maggio 2012](#)

[Circolare n.9 del 5 marzo 2013](#)

[D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro](#)

[Apparecchi di sollevamento: i requisiti sulle competenze per ispettori di gru](#)

[La classificazione delle gru prevista dalla norma ISO 4306-1:2007](#)

[Database Soggetti abilitati verifiche periodiche](#)

Note Documento e legali

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2019

©Copia autorizzata Abbonati

ID 7832 | 09.03.2019

Permalink: <https://www.certifico.com/id/7832>

[Policy](#)

